

ANNO XXIII – N. 65 – MAGGIO – AGOSTO 2020

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici

ARACNE

Istituto Internazionale di Studi Giuridici

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

CODICE ETICO ADOTTATO DALLA *RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE*

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, le cui line-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza: il **Comitato di Direzione** s'impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il **Comitato di Direzione** si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato di Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (*double-blind peer review*), fatta da valutatori esterni alla rivista.

Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell'assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all'autore di migliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Riservatezza: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell'autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli **autori** sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l'**autore** non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

Indicazione delle fonti: l'**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternità dell'opera: va correttamente attribuita la paternità dell'opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

Errori negli articoli pubblicati: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

INDICE

<i>Per riflettere</i>	9
-----------------------	---

DOTTRINA

M. Panebianco, <i>La crisi dello stato globale nell'era del COVID-19</i>	11
G. de Sousa Franco Filho, <i>Legitimidade das centrais sindicais no Brasil e de conformidade com as normas da O.I.T.</i>	30
A Sinagra, <i>Migration and State security</i>	41
P. Bargiacchi, <i>La Corte penale internazionale: singolarità giuridiche e ostilità politiche</i>	48
G. Scalese, <i>L'interpretazione dei Trattati attraverso la practical construction</i>	72
D. Trabucco, <i>Gli strumenti economico-finanziari messi in campo dall'Unione europea per fronteggiare la crisi causata dal COVID-19: un ulteriore rafforzamento dell'ordo neoliberista</i>	89

NOTE E COMMENTI

A.L. Valvo, <i>Diritto all'oblio: un diritto geolocalizzato (nota alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 24 settembre 2019 C-507-17)</i>	109
V. Ranaldi, <i>Droghe e sicurezza: gli strumenti giuridici internazionali e dell'Unione europea contro il traffico e il consumo di stupefacenti</i>	113
A.M. Scaravilli, <i>Il diritto alla vita familiare come strumento di estensione per via giurisprudenziale dei diritti del cittadino alla persona migrante</i>	133
G. Berretta, <i>Brevi note sulla causa C-192/18 Commissione europea contro Repubblica di Polonia</i>	153
F. Carlesi, <i>Valorizzazione della parte economica e proposte di riforma radicale. Giano Accame e Gaetano Rasi di fronte alla Costituzione</i>	161

DOSSIER STATI REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

<i>Foreign trade and payments act (Außenwirtschaftsgesetz – awg of 6 June 2013, in Federal Law Gazette I p. 1482, as last amended by Article 4 of the Act of 20 July 2017, in Federal Law Gazette I p. 2789) (testo in lingua inglese)</i>	173
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ACCORDI INTERNAZIONALI

- Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo (Fatta a Bonn il 18 ottobre 1989, ratificata con L. 24 novembre 1992, n. 459 – in Gazz. Uff. del 27 novembre 1992, n. 280, s.o. – ed entrata in vigore il 26 dicembre 1992)* 193

COMUNICAZIONI

- Guerra italo-giapponese (1945-1952) genesi e motivazioni di un conflitto surreale (C. Montani)* 215
- Venezia Giulia e Dalmazia: Esodo – Foibe – Diktat (un dramma incancellabile del secolo breve – 1943-1947 – riflessioni ed auspici a tre quarti di secolo dalla fine della guerra (C. Montani)* 219
- Corsi e ricorsi storici: il caso dell’Austria (M. Rallo)* 228
- Narodni Dom e altre tristezze (R. Menia)* 231
- Disunione europea (M. Rallo)* 235
- Recovery affund (S.W. Venceslai)* 237

GIURISPRUDENZA

- Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Sentenza del 24 settembre 2019 C507/17* 241

DOCUMENTI

- Turchia, il ruolo dei Vigilanti di quartiere (Murat Salim Esenli)* 261
- Turchia pronta a riaprire ai turisti italiani: la lettera del Ministro Mevlüt Çavuşoğlu* 262
- Vergognoso intervento di Obersnel, Sindaco di Fiume e candidato al Parlamento del Partito social-democratico, che giustifica gli infoibatori e la pulizia etnica dei comunisti jugoslavi* 263

PANORAMA

- Trionfa nelle elezioni croate il centrodestra (HDZ) – tracollo dei votanti UI Radin: meno 59% rispetto al 2016 – crollano i comunisti titini (25 seggi in meno dell’HDZ) (R. De’ Vidovich)* 265

<i>Nuove proposte</i> (Agenzia di Stampa Italia – Pola 6 giugno 2020)	266
<i>Il commiato di Serra Aytun Roncaglia – Direttrice Ufficio Cultura e Informazioni – Ambasciata di Turchia a Roma</i>	267
<i>Laura Boldrini reagisce contro i mali americani</i> (C. Antonelli)	267

RECENSIONI

<i>Stabilità economica e sostenibilità nel diritto internazionale</i> , di Giulio Peroni, Giuffrè Franci Lefebvre, Milano, 2020, pp. 406 (A. Sinagra)	269
<i>Russia Approaches to international law</i> , di Lauri Mälksoo, Oxford University Press, 2017 (Paperback Edition), pp. 225 (P. Bargiacchi)	270
<i>Gli Ordini cavallereschi “non nazionali” nella legge 3 marzo 1951 n. 178</i> , di Maurizio Reina de Jancour, Editoriale Jouvence, Fano (PU), 2020, pp. 424 (A. Serraino)	272
<i>Il fascismo clandestino nell’Italia meridionale</i> , di Alessandro Maria Raffone, Juppiter Edizioni, Napoli, 2017, pp. 144 (C. Montani)	274
<i>Transnational fascism in the twentieth century: Spain, Italy and the global neo-fascist network</i> , di Matteo Albanese e Pablo Del Hierro, London, Bloosbury Academic, 2018, pp. 224 (J.M, de Lara Vazquez)	276
<i>Liber amicorum per Massimo Panebianco</i> (a cura di A. Di Stasi – F. Fauceglia – G. Martino – P. Pennetta), Editoriale Scientifica, Napoli, 2020 (due volumi) (A. Di Muro)	277
Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)	279

Per riflettere

*È durante la tempesta che conosciamo il navigatore.**

* Lucio Anneo SENECA.

DOTTRINA

LA CRISI DELLO STATO GLOBALE NELL'ERA DEL COVID-19*

Mario Panebianco**

Sommario: 1. *Potestà normativa globale in materia sanitaria ed economica nella prospettiva universale.* – 2. *Globalismo e regionalismo per la geo-profilassi internazionale.* – 3. *La recovery europea del post “Covid-19”.* – 4. *Rischi globali fra sanità e costi socio-economici.* – 5. *Geo-nazionalismo sanitario.* – 6. *Geo-populismo sanitario.* – 7. *Geo-sovrano e nuova sanità territoriale nello Stato a economia politica sostenibile.* – 8. *Geo-governo della salute collettiva e individuale.* – 9. *Identità costituzionale e diritto alla difesa contro il “contagio” e il “virus”.*

1. Andando oltre i confini storici dello Stato nazionale, il nuovo Stato contemporaneo post-nazionale o globale, costituisce un baluardo formidabile per la difesa del territorio e della popolazione, contro i danni e pericoli provenienti dall'esterno. Dotato di una potestà normativa di tipo universale-regionale, si ispira ad una visione mondiale della sicurezza e del benessere, transitando verso un orizzonte “geo-statale”. I sistemi di competenze legislative “geo-referenziate” sono sempre esistiti, anche quando gli stati avevano una minore capacità di seguire le tracce di percorsi di persone, capitali e beni materiali ed immateriali¹.

* Il presente articolo è destinato al volume G. SCALESE (a cura di), *Pandemia, legislazione dell'emergenza e stato di necessità* (in corso di pubblicazione).

** Professore Ordinario (f.r.) nella Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Salerno.

¹ L'epoca del “Covid-19” è un capitolo della storia delle pandemie, diffuse a livello mondiale da malattie infettive, prodotte da agenti patogeni specifici (cd. coronavirus-2019). Si rinvia alla enorme bibliografia di lingua inglese, ivi compresa l'origine del fenomeno di pandemia denominato Covid-19, divenuto il vero e proprio banco di prova per una nuova teoria dello Stato impegnato in strategie sanitarie globali di portata impreveduta e inusitata. Si precisa che tale attività rientra nel più ampio concetto giuridico di sanità internazionale (*international health*), intesa come una specifica funzione dello Stato contemporaneo confrontato con politiche di sicurezza socio-sanitaria ed economico-finanziaria fra loro strettamente interconnesse. Cfr. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, *Share facts about COVID-19: know the facts about coronavirus disease 2019 (COVID-19) and help stop the spread of rumors*, Atlanta, 2020; Idem, *What you need to know about coronavirus disease 2019 (COVID-19)*, Atlanta, 2020; Idem, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) hospital preparedness assessment tool*, Atlanta, 2020; Idem, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) risk assessment and public health management decision making*, Atlanta, 2020. Nell'ottica dello Stato come garante internazionale della sicurezza sanitaria e della salute pubblica in regimi di emergenza cfr: C. JAGGER – E.M. CRIMMINS – Y. SAITO – R. DE CARVALHO YOKOTA – H. VAN OYEN – J. ROBINE, *International Handbook of Health Expectancies*, Cham, 2020; I. MADERO-CABIB, *Extended Working Life Policies : International Gender and Health Perspectives*, Cham, 2020; R. AKHTAR, *Extreme weather events and human health : international case studies*,

Di recente si è sviluppata la possibilità di prevedere e seguire gli eventi e gli spostamenti, collaudando le reali capacità degli Stati mediante una serie di pesi e di contrappesi e di alterne vicende tra le ottimistiche previsioni di politica mondiale e le necessarie esigenze di difesa delle frontiere nazionali nelle situazioni di emergenza e di pericoli generalizzati alla salute e all'economia pubblica di intere comunità statuali. Ne costituisce tipico esempio l'attuale vicenda della pandemia-epidemia definita "Covid-19" nella quale si sono incrociati elementi plurimi che vanno dalle leggi sulle migrazioni terrestri-marittime da "porto a porto", sulle epidemie sanitarie circolanti da "focolaio a focolaio". A fronte si è evidenziata la necessità di un necessario supporto socio-sanitario attraverso frontiere plurime e di amministrazioni impegnate su una serie crescente di fronti e di vettori di infermità e di virus da mettere sotto controllo, richiamando la tradizione storica e multi-secolare dello stato moderno come garante e protettore multi-territoriale e multi-locale di popolazioni destinatarie di diritti fondamentali².

Ai fini di una regolazione efficace della vita civile internazionale, una potestà legislativa geo-referenziata ha bisogno di una rete di collegamenti (cd. *connecting factors*) e di incidenze reciproche con altre potestà normative. Perciò la potestà legislativa dello Stato globale ha come obiettivo quello di intercettarne altre, ovvero di incrociarle in modo armonico e coordinato, evitando collisioni e lacune più o meno estese fra gli interventi individuali e collettivi di Stati diversi. In tale sistema "a rete" lo Stato consegna la sua sfera di potestà normativa a titolo esclusivo, ma ben inteso, insieme ad altre concorrenti, sussidiarie o superiori³.

Cham, 2020; N. YEATES – J. PILLINGER, *International health worker migration and recruitment : global governance, politics and policy*, New York, 2019; M.G. VAUGHN – C.P. SALAS-WRIGHT – D.B. JACKSON, *Routledge International Handbook of Delinquency and Health*, New York, 2019.

² La dottrina recente si è mossa alla ricerca dei precedenti storici e dottrinali, relativi ai percorsi dello Stato moderno geo-referenziato. Con tale espressione ci si riferisce ad una tipologia molto ampia, dallo Stato regionale italiano del sec. xv, allo Stato territoriale europeo dell'epoca di Westphalia (sec. xvii-xviii), fino allo Stato nazionale dell'Europa attuale (sec. xix-xx). Tale dottrina parte dalle ricostruzioni rinascimentali dei Principati italiani e si sviluppa nelle ricostruzioni del giusnaturalismo (cosmopolitico) e del positivismo dello Stato come ente territoriale nazionale. A titolo preliminare per la bibliografia italiana sulla nozione attuale di Stato post-nazionale v. M. PANEBIANCO, *Lo Stato globale. Funzioni, sistemi, trasformazioni*, Napoli, 2019. Sui precedenti storici, con riferimento alla dottrina anglo-americana, vera e propria "icona" della globalizzazione contemporanea, si rinvia alla dottrina storico-positiva e storico-filosofica di cui a S. KADELBACH – T. KLEINLEIN – D. ROTH-ISIGKEIT, *System, order and international law*, Oxford, 2017 ivi compresi i 23 capitoli del volume collettaneo con il sottotitolo generale di *Perspectives on the philosophy of international law*.

³ Un sistema di potestà legislativa geo-referenziale implica una pluralità di livelli di governo verticale e di poli di governo orizzontale. Al primo livello essi sono tutti unificati dal principio dell'autarchia (cd. *self-determination*) legislativa ed amministrativa (locale, nazionale, federale, globale). Al secondo livello lo spazio globale concorre con una pluralità di poli o aree regionali, nella quale ogni Stato riceve benefici di produzione e di scambio economico-finanziario e socio-culturale. In tal senso la globalizzazione diviene una "pluri-dimensione" dello spazio nazionale. Cfr: Y. ALEXANDER – R.A. FRIEDLANDER, *Self-determination: National, Regional and global dimensions*, London, 2019; A. HERMES, *The politics*

I soli Stati siti nel nord del mondo, fra il nord-Atlantico ed il nord-Pacifico, hanno optato per un sistema di potestà legislative, gerarchicamente ordinate a più livelli sovraordinati. La gran parte degli Stati risulta, invece, collocato a grandi distanze geografiche ed hanno tendenzialmente preferito un sistema di competenze legislative di tipo multipolare (sud-Atlantico, sud-Pacifico, sud-Indiano). La recente vicenda epidemiologica ha messo alla prova ambedue i sistemi normativi, evidenziando una loro singolare permeabilità, una perforabilità delle frontiere ed una esposizione a grandi rischi generalizzati, su una scala di grandezza particolarmente estesa ed elevata, almeno inizialmente rimasta senza controllo e collassata in più punti del sistema euro-globale⁴.

2. In questa era di transizione allo Stato globale, una delle strategie più difficili è quella di allargare la sfera di protezione sanitaria della popolazione di ciascun Paese, mediante un meccanismo di interventi sia nazionali, che internazionali e regionali (europei). L'ottica dell'art. 117 cost. italiana è quella di prevenire e reprimere

of fiscal federalism: neoliberalism versus social democracy in multilevel governance, London, 2019; J. SYMONIDES, *Human rights: new dimensions and challenges*, London, 2019; D. FUCHS – W. KLEPUSZEWSKI, *The campus novel: regional or global?*, Leiden, 2019; F. FAISAL HASTIADI, *Globalization, productivity and production networks in Asean: enhancing regional trade and investment*, Basingstoke, 2019; W. LIU – H. ZHANG, *Regional mutual benefit and win-win under double circulation of global value*, Singapore, 2019.

⁴ Si può segnalare che i due vigenti sistemi di geo-referenza, ovvero il multi-livello ed il multi-polare, producono risultati molto diversi fra loro. Il primo è verticale e gerarchico e come tale riduce al minimo le differenze fra i livelli normativi, in base al criterio del primato delle norme inferiori (modello Unione Europea). Viceversa, il modello multi-polare, in quanto orizzontale e pluralistico, accresce le divergenze (ad es. il sistema multi-polare sud-sud). Si segnala, altresì, l'importanza della circolazione dei beni giuridici, come strumento di comunicazione e della legalità internazionale, sia universale che regionale, ivi compresi i beni e i materiali di tipo sanitario, dal cui buon funzionamento deriva il successo o viceversa la crisi della funzione propria dello stato globale contemporaneo. Cfr.: E. CAN GURCAN, *Multipolarization, South-South cooperation, and the rise of post-hegemonic governance*, New York, 2019; M. BEESON, *Rethinking global governance*, London, 2019; M. BOOTH, *Migrating texts: circulating translations around the Ottoman Mediterranean*, Edinburgh, 2019; F. PENALOZA – S. WALSH, *Mapping South-South connections: Australia and Latin America*, Cham, 2019; M. TELÒ, *European Union and new regionalism: regional actors and global governance in a post-hegemonic era*, New York, 2018. Il tema classico del declino dello Stato è stato studiato nell'ottica della "cross disciplinary legislation", intesa come incrocio di limiti, rinvii e divieti reciproci fra sovranità statuali, nel nostro caso relativi alla profilassi ed alla diagnosi e alla cura dei grandi rischi mondiali derivanti da epidemie o vere e proprie pandemie infettive. Nella scala dei poteri, la potestà civile e penale degli Stati deve commisurarsi ad altri, come parte indispensabile dello sviluppo politico. La relativa disciplina ha avuto una sua sede in tema di contratti internazionali e di crimini internazionali, con particolare riguardo ai crimini commessi in occasione di appalti, servizi e forniture internazionali (v. art. 322 bis cod. penale italiano sul reato di corruzione internazionale per violazione di norme sulla concorrenza). Cfr.: G. HALE, *Uneasy partnership: the politics of business and government in Canada*, North York, 2018; G. GOMEZ, *Monetary plurality in local, regional and global economies*, London, 2018; P. CAPIK – M. DEJ, *Relocation of economic activity: contemporary theory and practice in local, regional and global perspectives*, Cham, 2018; T.J. MOSS – D. RESNICK, *African development: making sense of the issues and actors*, Boulder, 2018; N. MUENJOHN – A. MCMURRAY – M. FERNANDO, *Leadership: regional and global perspectives*, Cambridge, 2018;

le violazioni, non solo mediante i classici controlli di frontiera e doganali (terrestre, marittima ed aerea), quanto anche con uno specifico strumento di competenza esclusiva statale denominata profilassi internazionale estesa all'intero eco-sistema. A tale scopo è attivabile il sistema nazionale di prevenzione e cura della popolazione nei suoi spostamenti, intesa come monitoraggio dei percorsi tipici di un'economia aperta di libera circolazione, e di relativa cura per tutti gli eventi che si compiono all'intero del territorio nazionale e che sono suscettibili di pregiudicare rapporti della società civile fuori del medesimo territorio⁵.

Le crisi sanitarie del sistema mondiale hanno dimostrato di essere non meno gravi di quelle economico-finanziarie del mondo globalizzato, in quanto colpiscono il fattore umano o risorse umane intese come parte o elemento essenziale dell'intero sistema di sicurezza nazionale ed internazionale. Quest'ultimo si è rivelato inadeguato a creare regimi di controllo e di responsabilità nell'intero eco-sistema e nei correlati sub-sistemi, sia naturali che umani (terrestri, marittimi, aerei). Almeno nel caso più eclatante della pandemia denominata Covid-19, il medesimo ha confermato la sua estrema fragilità e debolezza nella garanzia ineludibile alla sicurezza socio-sanitaria della popolazione mondiale, esposta a grandi rischi per la sua estensione ed a sfide impreviste e prolungate per durata e linee di diffusione⁶.

Al livello europeo, in mancanza di una adeguata ed estesa competenza normativa, senza un'adeguata politica sanitaria, l'Unione ha concentrato il suo interesse sulle

⁵ Un altro esempio di geo-referenza dello Stato globale che riguarda i tre livelli nazionale, internazionale e regionale (europeo), trovasi nel settore della repressione e prevenzione dei reati contro la salute pubblica (cd. epidemie internazionali). Nell'art. 117 cost. è previsto un triplice controllo alle frontiere nazionali italiane (doganale, di confine, di profilassi internazionale o di eco-sistema). Tale controllo presuppone sia l'esercizio della sovranità nazionale, sia la cooperazione internazionale ed europea, rivolta al controllo ed al contrasto della diffusione delle epidemie, dannose per la salute pubblica, la società e l'economia (v. art. 438-452 titoli del cod. penale). Cfr. H.M. HENSEL, *Sovereignty and the global community: the quest for order in the international system*, London, 2018; D. HANZL-WEISS – S. LEITNER – R. STEHRER, *Global and regional value chains: how important, how different?*, Wien, 2018; G. PRESS-BARNATHAN – R. FINE – A. KACOWICZ, *The relevance of regions in a globalized world: bridging the social sciences-humanities gap*, London, 2018; B.M. STEFANOVA, *The European Union and Europe's new regionalism: the challenge of enlargement, neighborhood and globalization*, Basingstoke, 2017; F. Soderbaum, *Rethinking regionalism*, London, 2017.

⁶ Il sistema filo-profilattico e socio-sanitario italiano (ex art. 117 cost.), è stato messo duramente alla prova, nella sua dimensione euro-nazionale ed euro-globale, in occasione della grande epidemia (Covid-19), proveniente dal nord-est dell'Asia. Come Stati di partenza e di origine di tale fenomeno, sono Stati individuati Cina, Corea, Giappone. Tale origine risulta documentata dalle ordinanze amministrative del periodo (31/12/2019 – 31/01/2020), oggetto di tempistica informazione fra gli Stati interessati, non seguiti da un arresto immediato del contagio progressivo a popolazioni di tutto il mondo, infettate dal virus. Cfr. B. SOYER – A. TETTENBORN, *Maritime liabilities in a global and regional context*, Abingdon, 2018; M. DIAN – S. MENEGAZZI, *New regional initiative in China's foreign policy: the incoming pluralism of global governance*, Basingstoke, 2018; T. SHIROYAMA, *Modern global trade and the Asian regional economy*, Singapore, 2018; Y. KIM, *Korea's quest for economic democratization: globalization, polarization and contention*, Cham, 2018; A. HULSEMEYER, *Globalization and institutional adjustment: federalism as an obstacle?*, London, 2018.

conseguenze socio-economiche ed economico-finanziarie prodotte sullo spazio economico comune, configurando di fatto una nuova competenza interconnessa e condivisa sotto la responsabilità degli Stati membri. Nel tempo breve, ciò è riparabile mediante politiche finanziarie di urgenza, finalizzate a fronteggiare le conseguenze economiche della crisi mondiale determinata dall'epidemia Covid-19, nel senso di linee comuni di riparazione e di ricostruzione della normalità violata. A seguito, è da immaginare che la stessa Unione Europea recuperi il suo ruolo di "Ponte regionale" fra gli Stati nazionali e la comunità globale (cd. *bridging*). In alternativa, non è assolutamente pensabile la soluzione di un "protezionismo sanitario", contrastante con la natura globale della scienza medica, attrezzata da tempo sul fronte della "macro-micro biologia" e della difesa preventiva ed anti-infettiva della salute dell'intera "famiglia umana"⁷.

3. Nell'era geo-statuale caratterizzata dalla grande crisi post-2019 (Covid-19), ogni Stato ha dovuto affrontare le conseguenze di una situazione senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale, segnata dalla simultanea restrizione o sospensione di alcuni diritti fondamentali dei cittadini, come quelli della libertà di circolazione dentro e fuori del territorio statale, nonché della sottoposizione a misure igienico-sanitarie indispensabili per la salute umana. Anche l'Italia è stata chiamata ad affrontare una compressione dei diritti civili e sociali (art. 16-32 cost.), dovuta al blocco della circolazione dei cittadini ed al blocco delle attività lavorative e di imprese non essenziali (art. 35 e 41 cost.), adottando politiche di ristoro economico-finanziario rispetto ai diritti individuali sacrificati. Si vanno adottando successive politiche di post-crisi, analoghe a quelle minori del passato, con finalità di ricostruzione economico-finanziaria (*recovery – European recovery new financial funds*). Le stesse hanno travalicato i confini dell'Unione Europea, e toccato i legami profondi con Stati interessati da est a ovest, ugualmente messi a confronto con etese situazioni di disagio personale e familiare, di disoccupazione di grandi masse di lavoratori e di crisi aziendali emergenti in una pluralità di settori economico-finanziari interessati⁸.

⁷ La crisi Covid 2019/2020 dimostra la necessità di una completa revisione del sistema di governance della sanità mondiale, nella sua duplice dimensione nord-sud e sud-sud (v. Eurasia). A tali nuovi compiti sono chiamati anche gli operatori della medicina globale, intesa come preventiva (o anti-infettiva) e successiva (o curativa-riabilitativa). Tale necessaria revisione tocca principi generali di civiltà giuridica e ricorda il canone per cui "*hominum causa omne jus constitutum sit*". V. la recente rassegna sistemica e teoretica di R. BIFULCO – A. CELOTTO, *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001 (analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e regioni – 2001/2014)*, Napoli, 2015, ivi contributo specifico nella prospettiva costituzionale italiana su *Protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale art. 117 lett. Q*, p. 209 ss.; A. TRIANDAFYLIDOU, *Global governance from regional perspectives: a critical view*, Oxford, 2017; S. MARY – S. LANGRELL, *The Eurasian wheat belt and food security: global and regional aspects*, Cham, 2017; S. KRAPOHL, *Regional integration in the global south: external influence on economic cooperation in ASEAN, MERCOSUR and SADC*, Cham, 2017.

⁸ Sulla prospettiva della cd. Via della Seta nei rapporti commerciali internazionali, dai trattati dell'Italia sabauda (1836) all'evoluzione euro-nazionale ed euro-globale cfr. prima di Covid-19 M. PA-